

UDK 272-74
272-555:34.048
Received: 28. 8. 2020
Accepted: 30. 11. 2020
Original Paper

MODALITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI NELLA CAUSA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

Josip ŠALKOVIĆ

Facoltà di Teologia dell'Università di Zagreb
Vlaška 38, c.p. 432, 10001 Zagreb
josip.salkovic@gmail.com

Lucija BOLJAT

Facoltà di Teologia dell'Università di Zagreb
Vlaška 38, c.p. 432, 10001 Zagreb
lucebabic@gmail.com

Sommario

L'oggetto della ricerca considera le modalità di notifica degli atti giudiziari nella causa di nullità del matrimonio conseguentemente alla riforma del processo canonico messa in atto da papa Francesco nel 2015. L'atto giudiziario è l'atto scritto del tribunale con cui il tribunale stesso decide in merito all'oggetto del contenzioso, risponde alle comunicazioni della parte in causa, dispone, interrompe o conclude un atto formale, svolge la corrispondenza d'ufficio con le parti in causa o altri enti (ad es. note, citazioni, decreti, certificazioni, proposte, consensi, verbali, relazione periziale, sentenze, notificazioni, domande di acquisire d'ufficio i documenti ecc.). In merito alle modalità di notificazione degli atti giudiziari, nel Codice del 1983 il legislatore ha disposto: «La notificazione di citazioni, decreti, sentenze, ed altri atti giudiziari deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare» (can. 1509, § 1). La stessa norma si ripete nell'articolo 130, § 1 dell'*Istruzione* da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio *Dignitas connubii* dal 2005. Conseguentemente alla riforma del processo canonico del 2015, che tra l'altro ha «esteso le competenze dei tribunali matrimoniali» nelle cause non riservate alla Sede Apostolica (cfr. can. 1672, 2°), al fenomeno delle migrazioni ed emigrazioni in Europa e nel mondo, la notificazione degli atti giudiziari nella prassi ha riscontrato alcune difficoltà che non favoriscono un processo più celere (cfr. MIDI, *Introduzione*). Nella presente ricerca gli autori esaminano, alla luce del diritto canonico universale e del diritto particolare della Chiesa in Croazia, le

modalità di consegna degli atti giudiziari nella causa di nullità del matrimonio. Pongono un accento particolare sulla sfida della definizione, nel diritto particolare, delle modalità sicure di notifica degli atti giudiziari che possano contribuire ad un processo più celere.

Parole chiave: cause matrimoniali, causa di nullità del matrimonio, riforma del processo canonico, «scritto», atti giudiziari, *comunicazione* (lettera), modalità di notificazione degli atti giudiziari.

Introduzione

Papa Francesco ha emanato in data 8 settembre 2015 due *motu proprio* con cui ha riformato il processo canonico nelle cause di nullità del matrimonio. Con il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* ha riformato il Codice di diritto canonico che si applica ai fedeli di rito latino,¹ e con il *motu proprio Mitis et misericors Iesus* il Codice dei canoni delle Chiese orientali applicabile ai fedeli di rito orientale.² Con la riforma del processo canonico si è voluto facilitare ai fedeli l'accesso ai tribunali, semplificare il processo stesso per arrivare più rapidamente alla verità sul *sacro vincolo* ecc.³

La riforma del processo canonico, al fine di facilitare l'accessibilità ai tribunali (prossimità fra il giudice ed i fedeli), ha modificato le competenze dei tribunali matrimoniali (cfr. can. 1672, 2°). Il nuovo can. 1672, che sostituisce il precedente can. 1673, estende infatti le competenze rispetto quanto il legislatore disponeva nel Codice del 1983. Nel can. 1672 il legislatore ripete il precedente disposto secondo il quale nelle cause di nullità del matrimonio, non riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; il tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio o il quasi-domicilio; il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove, ma estende comunque le competenze al tribunale del luogo di domicilio o quasi-domicilio della parte attrice, abrogando i requi-

¹ Cfr. FRANCISCUS PP., *Litterae apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 107 (2015), 958-967 (in seguito: MIDI). Commentario del *motu proprio* in lingua croata vedi: Slavko ZEC, *Mitis Iudex Dominus Iesus. Blagi sudac Gospodin Isus. Komentar i primjena (Mitis Iudex Dominus Iesus. Blagi sudac Gospodin Isus. Commentario e applicazione)*, Zagreb, 2017.

² Cfr. FRANCISCUS PP., *Litterae apostolicae motu proprio datae Mitis et misericors Iesus quibus canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 107 (2015), 946-954. *Regole procedurali*, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 107 (2015), 954-957.

³ Cfr. MIDI, *Introduzione*.

siti in merito alla competenza presenti nel precedente can. 1673, 3°: »purché entrambe le parti risiedano nel territorio della stessa Conferenza Episcopale, e il Vicario giudiziale del luogo del domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia d'accordo«. Il nuovo can. 1672, 2° dichiara semplicemente competente: »il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio«. Quindi, non vengono più indicati la parte attrice e la parte convenuta bensì »una o entrambe le parti«. Per ambedue le parti sono considerati il domicilio e il quasi-domicilio (cfr. can. 102). Tale modifica della competenza dei tribunali matrimoniali proclama il principio di prossimità fra il giudice e le parti (cfr. *Regole procedurali*, art. 7, § 1) ed alla parte attrice viene offerta una maggiore possibilità di accedere più facilmente, semplicemente e rapidamente al tribunale per presentare il libello per la dichiarazione di nullità del matrimonio ed esibire le prove.⁴

»I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti«⁵. Nelle cause con la partecipazione attiva di entrambe le parti al processo, la scelta del tribunale competente, secondo il criterio del domicilio o quasi-domicilio della parte attrice, non dovrebbe rappresentare un problema nella dinamica di svolgimento del processo giudiziale ordinario. Nel caso invece in cui la parte convenuta non desideri partecipare in modo attivo al processo, sia perché risieda lontano dal tribunale del luogo di domicilio o quasi-domicilio della parte attrice, sia perché rifiuti di ricevere l'atto giudiziale o ne impedisca la consegna, ecc., la scelta di questo tribunale potrebbe porre seri ostacoli alla dinamica di svolgimento del processo (ad es. citazione in tribunale, deposizioni, svolgimento della perizia giudiziale, ispezione giudiziale, confronto, presentazione per visione degli atti in causa ecc.), e con questo anche alla consegna *degli atti scritti del tribunale* (ad es. citazioni, decreti, notificazioni, sentenze, avvisi ecc.). Nella prassi giudiziale nella Chiesa in Croazia a causa della crescente mobilità delle persone, delle notevoli migrazioni⁶, degli spostamenti e trasferimenti, c'è un crescente aumento della

⁴ Cfr. Slavko ZEC, *Mitis Iudex Dominus Iesus. Blagi sudac Gospodin Isus. Komentar i primjena (Mitis Iudex Dominus Iesus. Blagi sudac Gospodin Isus. Commentario e applicazione)*, 27-28.

⁵ *Regole procedurali*, art. 7, § 1.

⁶ Sulla migrazione esterna e interna della popolazione della Repubblica di Croazia dal 2009 al 2018 e dalle regioni dal 2014 al 2018, vedi: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE (BUREAU CENTRALE DI STATISTICHE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA), *Migracija stanovništva Republike Hrvatske u 2018. (Migrazione della popolazione della Repubblica di Croazia nel 2018)*, *Priopćenje* od 24. srpnja 2019., *Godina LIV*, Broj 71.2. (Comunicato stampa del 24 luglio 2019, Anno LIV, n. 71.2.), in: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2019/07-01-02_01_2019.htm (8 luglio 2020).

distanza fisica fra il tribunale ed i fedeli, tale da far emergere così sempre più le difficoltà di consegna degli atti giudiziari.

Il principio di prossimità fra il giudice, il tribunale e la parte attrice secondo il criterio del suo domicilio o quasi-domicilio nel momento della presentazione del libello (cfr. can. 1672, 2^o) non deve ledere il diritto alla difesa (*ius defensionis*) della parte convenuta. Compete quindi al giudice, qualunque sia la distanza dal tribunale della parte convenuta, vigilare affinché il diritto alla difesa della medesima parte non sia in alcun modo lesa o che essa non sia impedita nell'esibire le prove. In altri termini, il giudice dovrà assicurare la partecipazione equa e completa della parte convenuta al processo ed all'esibizione delle prove. Uno degli aspetti in cui si rispecchiano sia l'effettivo *diritto alla difesa* che l'impegno nel ricercare a provare la verità sul *sacro vincolo* è anche *la notifica degli atti giudiziari* ovvero la cosiddetta notifica⁷ »degli scritti« del tribunale.

Conseguentemente alla riforma del processo canonico del 2015, il fenomeno delle migrazioni ed emigrazioni in Europa e nel mondo, ha fatto riscontrare nella prassi giudiziale alcune difficoltà circa *la notificazione degli atti giudiziari* che in tal modo rischiano di non favorire un processo più agile (cfr. MIDI, *Introduzione*). Pare quindi doveroso riflettere, alla luce del diritto canonico universale e del diritto particolare della Chiesa in Croazia, della bibliografia canonica e della prassi giudiziale⁸, sulle possibili modalità di consegna sicura degli atti giudiziari (cfr. can. 1509) nelle cause di nullità del matrimonio, che possano contribuire non solo alla legalità della notificazione, ma anche allo svolgimento più agile del processo.

⁷ La nozione giuridica »notifica« significa in pratica »procedura regolata per legge del tribunale o altro ente volto alla consegna dello scritto al destinatario al fine di notificargliene il contenuto.« Per approfondimento vedi: Vladimir PEZO, *Pravni leksikon (Lessico giuridico)*, Zagreb, 2007, 1068. Nozione »notificazione« in senso giuridico significa: »rendere noto a una delle parti del processo il contenuto di un atto processuale, o anche una manifestazione di volontà d'indole stragiudiziale, attraverso un ufficiale giudiziario«. Vedi: <http://www.treccani.it/vocabolario/notificare/>(19 luglio 2020).

⁸ Oltre sulle fonti giuridiche e alla bibliografia canonica, la riflessione degli autori è fondata anche sulla prassi giudiziarie. Per l'autore Josip Šalković, che dal 2006 svolge la carica di vicario giudiziale presso il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza a Zagreb, vedi: *Odluka (Decreto)*, del 22 luglio 2006, prot. n° 760/2006-MS, in: *Arhiv Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu (Archivio del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza a Zagreb)*, 156/2006. Per l'autrice Lucija Boljat, che dal 2011 svolge la carica di giudice presso il Tribunale Interdiocesano d'Appello a Zagreb, vedi: *Odluka (Decreto)*, del 4 gennaio 2011, prot. n° 9/2011-MS, in: *Arhiv Međubiskupijskog prizivnog suda u Zagrebu (Archivio del Tribunale Interdiocesano d'Appello a Zagreb)*, 6/2011.

1. Il concetto della »notificazione degli atti giudiziari«

Nel can. 1509, § 1 il legislatore universale definisce le modalità di notifica degli atti giudiziari: »La notificazione di citazioni, decreti, sentenze, ed altri atti giudiziari deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare.«⁹ Nel canone 1509, § 1 il legislatore non usa il termine comune di notificazione degli »scritti«¹⁰ (ingl. *writing, document*; ted. *Schriftstück*; fr. *écrit*; cro. *pismeno*) nel senso della notifica di citazioni, decreti, sentenze, ed altri atti giudiziari, come è usuale in alcuni ordinamenti statali. Nulla osta pertanto che nel diritto canonico particolare o nella bibliografia canonica si possa usare il termine di *notificazione degli »scritti« del tribunale* per indicare la notifica di tutti gli atti processuali. Anche Manuel Jesus Arroba Conde usa il termine »documentazione« nel senso di »qualunque atto processuale che possa essere redatto per iscritto«¹¹ senza limitarlo quindi al »documento probatorio« di cui ai cann. 1539-1546.

Il termine »atto giudiziario«¹² indica *l'atto del tribunale ecclesiastico* nel quale il tribunale stesso decide dell'oggetto del contenzioso, risponde alle comunicazioni della parte in causa, dispone, interrompe o conclude un atto formale, svolge la corrispondenza d'ufficio con altri enti (statali o ecclesiastici) (ad es. note, citazione, decreto, certificazione, proposta, consenso, verbale, relazione periziale, sentenza, notificazione, domanda di acquisire i documenti ecc.). Al-

⁹ Riguardo al posizionamento del canone all'interno del Codice è interessante notare che il legislatore lo colloca nel contesto della citazione iniziale della parte convenuta anche se il canone si applica per la notificazione di qualsiasi atto giudiziario. Cfr. Craig Arthur COX, Can. 1509, in: *New Commentary on the Code of Canon Law*, John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (a cura di), New York, 2000, 1660.

¹⁰ »Scritto (ingl. *writing, document*; ted. *Schriftstück*; franc. *écrit*), comunicazione ed ogni altro atto scritto delle parti, allegati scritti delle parti e degli altri partecipanti, atti scritti (decisioni, verbali, citazioni, notificazioni ecc.) del tribunale nonché i documenti raccolti d'ufficio durante il processo da parte del tribunale.« Vladimir PEZO, *Pravni leksikon (Lessico giuridico)*, 248.

¹¹ Manuel Jesus ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma, 2006, 313.

¹² »Con l'espressione *acta iudicialia* s'indica qualsiasi atto compiuto nel corso del giudizio. *Pratica* è ogni atto processuale nell'ordinata successione del processo giudiziale: è per questo che l'espressione *fare le pratiche* implica l'idea di dare una direzione al processo. Gli atti della causa, o *acta causae*, attengono al merito della questione, e servono per definire la causa (si pensi, ad es., alle prove ed alle sentenze). Di contro, gli atti del processo, o *acta processus*, sono le pratiche processuali previste dalla legge per lo svolgimento del processo sino a giungere alla sentenza (si pensi alle note di ricezione di documenti, alle citazioni, alle intimazioni, alle notifiche, alle pratiche di trasferimento, alla pubblicazione di sentenze).« León del AMO, Can. 1472, in: *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, Juan Ignacio Arrieta (a cura di), Roma, 2007, 986. Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, III, Francesco Catozzella – Arianna Catta – Claudia Izzi – Luigi Sabbarese (a cura di), Bologna, 2011, 70.

cuni atti giudiziari notificati alle parti contengono in allegato anche la *comunicazione* (lettera) della parte (ad es. il libello, cfr. can. 1676, § 1). Nel suo senso più vasto pertanto il termine di atto giudiziario («scritto» del tribunale) potrebbe comprendere anche la *comunicazione* alla parte in causa. La *comunicazione* è lo scritto con cui la parte ad esempio avvia il processo, completa, modifica la sua domanda, pone un'altra domanda o rinuncia alla stessa (ad es. risposta al libello, domanda, obiezione, ricorso, appello, ecc.). La parte interessata può intraprendere le diverse azioni processuali per iscritto in via extragiudiziale (cfr. cann. 1501-1502) oppure oralmente in tribunale dinanzi al giudice ed il notaio, a norma di quanto disposto dalla legge per l'azione intrapresa (cfr. can. 1503). Di regola, il libello¹³, la risposta al libello, i mezzi di impugnazione ed altre dichiarazioni, come le proposte e notifiche sono presentate per iscritto. Quindi, le *comunicazioni* sono gli scritti con cui le parti in causa e gli altri partecipanti al processo intraprendono azioni processuali.

Conformemente al can. 1509, nella prassi giudiziale questo significa che gli *scritti del tribunale* devono essere notificati alle parti (attore, parte convenuta, difensore del vincolo, promotore di giustizia, procuratori e avvocati) conformemente alle modalità ed alla dinamica del processo giudiziale come definito sia dal diritto universale che da quello particolare. Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio sono trattate solo in via *giudiziale* e non *amministrativa*¹⁴, precisamente, secondo una delle tre seguenti modalità: a) processo giudiziale ordinario (cfr. cann. 1501-1655; 1675-1682); b) processo più breve davanti al Vescovo (cfr. cann. 1683-1687); c) processo documentale (cfr. cann. 1688-1690). Le tre modalità di trattamento della causa impongono al tribunale l'obbligo di produrre diversi atti da notificare alle parti.¹⁵ Il processo giudiziale ordinario, quale modalità più abituale di trattare la causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio, pone al tribunale l'obbligo di notifica dei seguenti importanti atti: decreto del vicario giudiziale di ammettere il libello e decreto di notifica del libello al difensore del vincolo ed alla parte convenuta, o decreto del vicario giudiziale di respinta del libello; decreto di determinazione della formula del dubbio, di avviamento del processo ordinario e decreto di

¹³ »Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia, egli ordina al notaio di redigere per iscritto un atto che deve essere letto alla parte e da questa approvato, e che tiene luogo del libello scritto dalla parte a tutti gli effetti di legge.« *Regole procedurali*, art. 10.

¹⁴ Cfr. MIDI, *Introduzione*.

¹⁵ »§ 1. Se la parte è priva dell'uso di ragione o inferma di mente, le citazioni e le notifiche debbono essere fatte al curatore (cfr. can. 1508, § 3). § 2. La parte che ha un procuratore deve essere informata attraverso quest'ultimo delle citazioni e delle notifiche« (DC, art. 131).

nomina del collegio giudicante; decreto di istruzione della causa, citazione per l'escussione della parte attrice e della parte convenuta; decreto di inizio all'istruttoria della causa; citazione dei testi per l'escussione; decreto di nomina dei periti e di definizione dell'oggetto della perizia; decreto di accesso e ispezione giudiziaria; decreto di pubblicazione degli atti in causa; decreto di conclusione dell'istruttoria; notifiche alla difesa delle osservazioni; trasmissione degli atti al difensore del vincolo per visione ed opinione; notifica della parte dispositiva della sentenza; notifica della sentenza ecc.¹⁶ Le tre modalità offrono ugualmente alle parti la possibilità di presentare le loro *comunicazioni*. Con la sua comunicazione la parte avvia il procedimento, lo completa, modifica la sua domanda o pone un'altra domanda, rinuncia alla domanda e può richiedere la ricsuzione del giudice, la modifica della formula del dubbio, può inoltre proporre l'esibizione delle prove, presentare obiezioni alla difesa, interporre ricorso, appello, ecc.

Quindi, la modalità di notificazione, di cui al can. 1509, § 1, è l'attività prescritta che nella causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio spetta al vicario giudiziale, al collegio giudicante, al presidente del collegio giudicante, al relatore, al cancelliere, al notaio, al cursore giudiziale ed agli altri ufficiali

¹⁶ Vale ricordare che nella causa di nullità del matrimonio i vari compiti del *collegio giudicante* sono fonte degli *scritti del tribunale* che ugualmente debbono essere notificati alle parti, come ad es. il dovere di pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza; pronunciarsi sul ricorso proposto avverso la reiezione della richiesta; giudicare in merito al ricorso contro il decreto del presidente o relatore; risolvere con la massima sollecitudine la richiesta qualora la parte in causa esiga tenacemente che la prova respinta sia ammessa; decidere le questioni incidentali, determinare gli oneri giudiziari e decidere sulle spese giudiziali e prendere in esame il ricorso contro la pronuncia circa le spese e gli onorari; correggere gli errori materiali nel testo della sentenza; nel tribunale d'appello vedere della nullità della sentenza ecc. Sono fonte degli scritti anche i compiti del presidente del collegio giudicante, come ad es. designare il ponente o sostituirlo con altro per giusto motivo; designare un uditore o, per giusto motivo, delegare *ad actum* una persona idonea per interrogare una parte o un teste; prendere in esame le eccezioni sollevate contro il difensore del vincolo, il promotore di giustizia o gli altri addetti del tribunale; ammettere o nominare il curatore; assicurare la nomina del procuratore o avvocato; dichiarare la parte convenuta assente dal giudizio ed adoperarsi perché essa receda dall'assenza; dichiarare l'istanza perentoria o ammettere la rinuncia alla medesima; nominare i periti; decidere con decreto per mandato del collegio una causa incidentale; fissare la sessione del collegio per la decisione della causa e presiedere la discussione del collegio; concedere il gratuito patrocinio ecc. In merito ai compiti del *relatore* l'istruzione *Dignitas connubii* dispone: «Al ponente, o relatore, dopo l'ammissione del libello, spettano *ipso iure* gli stessi poteri del presidente di cui all'art. 46, § 2, nn. 8-16, 18, 21, salva la facoltà del presidente di riservare a sé qualche atto processuale». DC, art. 47, § 2. Cfr. Pasquale SILVESTRI, I ministri di giustizia in specie: il vicario giudiziale, i vicari giudiziari aggiunti e gli altri giudici (artt. 38-49 DC), in: AA.VV., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione »Dignitas connubii«*. Parte seconda. La parte statica del processo, Città del Vaticano, 2007, 141-154.

della giustizia. La notifica è ritenuta regolare solo se effettuata secondo le regole prescritte degli atti giudiziari. »Del fatto della notificazione e del modo in cui essa fu fatta deve constare agli atti« (can. 1509, § 2).¹⁷

2. Modalità di notificazione degli atti giudiziari

Il legislatore ha esposto le regole generali sulle modalità di notifica degli atti giudiziari nel can. 1509, § 1 nel quale si dispone che la notificazione delle citazioni, dei decreti, delle sentenze, e degli altri atti giudiziari deve essere fatta tramite i »servizi postali« o in »altro modo assolutamente sicuro«, osservate le norme stabilite per legge particolare. Il disposto è ripetuto nella stessa forma nell'istruzione *Dignitas connubii* art. 130, § 1.¹⁸ Considerando il contenuto del can. 1509, § 1 si può affermare facilmente che la notifica degli atti giudiziari tramite i *servizi postali* è da ritenersi di regola la modalità più sicura, abituale, regolare. La definizione invece delle *altre modalità assolutamente sicure* è lasciato al legislatore particolare.¹⁹

2.1. »I servizi postali«

La notifica degli atti giudiziari *tramite i servizi postali* è considerata una notifica tramite mezzo pubblico.²⁰ »Tenendo conto dei diversi sistemi postali e dovendo

¹⁷ Can. 1509 nel Codice vigente non è un nuovo canone. Le fonti del can. 1509 si trovano nel Codice di diritto canonico del 1917 nei cann. 1717; 1719; 1720; 1722; 1877. Cfr. *Codex Iuris Canonici, Pii X P. M. iussu digestus, Benedicti PP. XV auctoritate promulgatus*, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 9 (1917) II, 1-521. Il collegamento parallelo del can. 1509 con gli altri canoni nel Codice vigente emerge nel can. 1615. Cfr. Santiago PANIZO ORALLO, Can. 1509, in: INSTITUTO MARTÍN DE AZPILICUETA – FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, IV/2, Ángel Marzoa – Jorge Miras – Rafael Rodríguez-Ocaña (a cura di), Navarra, 32002, 1222. Il can. 1509 ha il suo canone parallelo nel Codice dei canoni delle Chiese orientali, al can. 1192. Cfr. *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 82 (1990) II, 1033-1364.

¹⁸ Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a tribunalibus dioecesis et interdioecesis in pertractandis causis nullitatis matrimonii Dignitas connubii* (25. I. 2005.), art. 130, § 1, in: *Communicationes*, 37 (2005) 1, 11-92; traduzione croata: PAPINSKO VIJEĆE ZA ZAKONSKE TEKSTOVE, *Uputa Dostojanstvo ženidbe koju treba obdržavati na biskupijskim i međubiskupijskim sudovima u vođenju parnica ništavosti ženidbe*, art. 130, § 1, Zagreb, 2010. (in seguito: DC).

¹⁹ Cfr. Santiago PANIZO ORALLO, Can. 1509, 1222.

²⁰ Al riguardo dei servizi postali nella Repubblica di Croazia, vedi: *Zakon o poštanskim uslugama* (Legge sui servizi postali), in: *Narodne novine* (*Gazzetta ufficiale*), n° 144/12, 153/13, 78/15, 110/19. Con questa Legge la legislazione croata assume la Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni

scegliere quello che offra maggiore sicurezza si può pensare che la notificazione debba farsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno»²¹. I canonisti concordano infatti che la notificazione non deve essere fatta tramite lettera ordinaria²², visto che in tal caso i servizi postali non rilasciano la relativa certificazione di ricevuta.²³ In Croazia è in uso la »Ricevuta di ritorno – Notifica di ricevuta/consegna/pagamento/iscrizione, P-21/CN 07«, bilingue (croato e francese). La ricevuta di ritorno è un documento pubblico con cui si conferma la regolare notifica degli atti giudiziari.²⁴ La modalità di notifica degli atti giudiziari tramite i servizi postali per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno garantisce non solo la notifica sicura, ma adempie al requisito del legislatore posto nel can. 1509, § 2: »Del fatto della notificazione e del modo in cui essa fu fatta deve constare agli atti«.²⁵

Infatti, effettuata la consegna della *lettera* da parte del postino al destinatario, quest'ultimo è tenuto a certificare la ricevuta apponendo la sua firma sulla *ricevuta di ritorno*. Tale cartolina sarà poi riportata all'ufficio postale, dove la ricevuta di ritorno viene rinviata al mittente (tribunale), fornendo in tal modo la prova dell'effettuata consegna alla parte. Nel caso della notifica tramite i servizi postali, l'atto giudiziario è ritenuto notificato nella data dell'effettiva sua consegna al destinatario, ovvero alla persona alla quale è ammessa la notificazione per conto del destinatario.²⁶ Nel caso in cui sulla ricevuta di ritorno

per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio (SL L 15, 21 gennaio 1998), modificata per l'ultima volta dalla Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 sulla modifica della Direttiva 97/67/CE quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (SL L 52, 27. 2. 2008.). Questa Legge assicura anche l'attuazione del Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (SL L 112, 2 maggio 2018). La modalità di notificazione degli scritti del tribunale tramite i servizi postali a norma del can. 1509, § 1 in un certo senso rappresenta il riferimento alle leggi civili che a norma del can. 22 il vigente Codice accoglie o alle quali si riferisce.

²¹ Manuel Jesus ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, nota 67, 351.

²² Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, III, 120; Nikola SKALABRIN, *Postupci (I processi)*, Đakovo, 2000, 133; Klaus LÜDICKE, *Der kirchliche Ehenichtigkeitsprozeß nach dem Codex Iuris Canonici von 1983. Normen und Kommentar*, Essen, 1994, 119; Santiago PANIZO ORALLO, Can. 1509, 1222.

²³ Infatti, il Codice dei canoni delle Chiese orientali nel can. 1192, § 1 dispone: »Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque actorum iudicialium intimatio vel notificatio faciendā est per publicos tabellarios cum *syngrapha receptionis* vel alio modo, qui tutissimus est, servatis legibus iuris particularis.«

²⁴ Cfr. Vladimir PEZO, *Pravni leksikon (Lessico giuridico)*, 249.

²⁵ Cfr. DC, art. 130, § 2.

²⁶ »(...) l'ordinamento (canonico) non demanda alla presunzione di efficienza e di rigore del servizio statale la dimostrazione della correttezza dello svolgimento della procedura, ma richiede una diretta assunzione di responsabilità da parte del giudice ed il

sia indicata l'erronea data della notifica, la notifica sarà ritenuta effettuata all'effettiva data della ricezione della spedizione dello scritto. Qualora la ricevuta di ritorno fosse smarrita, l'effettiva notifica può essere provata anche in altro modo. In tal caso, il tribunale presenterà reclamo all'ufficio postale e quest'ultimo è tenuto a comunicarne per iscritto l'esito.²⁷ Bisogna tener conto del fatto che in alcuni stati (di destinazione) le poste non rinviando la ricevuta di ritorno al mittente ma la lasciano al destinatario (come ad esempio in Svezia). In tal caso il tribunale potrebbe, qualora il destinatario fosse una delle parti nel processo, richiedere che il destinatario, dopo avere ricevuto l'atto giudiziario, notifici al tribunale, per telefono, e-mail o tramite i servizi postali, l'avvenuta consegna dell'atto giudiziario, notificando contemporaneamente la sua risposta circa la ricezione dell'atto, le obiezioni, le domande ecc. In tal modo negli atti in causa sarebbe assicurata la prova dell'avvenuta notifica.

Nel caso della notifica per lettera raccomandata *con ricevuta di ritorno* il problema potrebbe consistere nel fatto che qualcun'altro (persona non autorizzata) abbia ricevuto e firmato la ricevuta di ritorno, oppure se la firma sulla *ricevuta di ritorno* fosse poco chiara. In tal caso la prova della consegna risulta invalida. In tali circostanze, specie se la parte convenuta non risponde, il tribunale dovrà notificare un'altra volta l'atto giudiziario *per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno*, non escludendo comunque la possibilità di scegliere un *altro modo sicuro di notificazione*. «Comunque avvenga la notificazione, dovrà risultare negli atti del processo quale è stato il modo usato.»²⁸

La *Ricevuta di ritorno* P-21/CN 07 contiene la nota: «La presente ricevuta può essere firmata dal destinatario, oppure, se i regolamenti del Paese di destinazione lo ammettono, un'altra persona autorizzata, oppure un addetto dell'ufficio postale di destinazione». Nella prassi dei tribunali ecclesiastici in Croazia si applica la *Legge sui servizi postali*²⁹ che nel suo art. 37 dispone che le spedizioni postali, salvo quelle normali, siano consegnate personalmente al destinatario, al suo procuratore o alla persona munita di sua procura. Eccezionalmente, qualora la spedizione postale non possa essere consegnata alle suddette persone, può essere consegnata ad un membro adulto della famiglia,

personale assincero del proprio mandato.» Massimo DEL POZZO, La citazione (artt. 126-134), in: AA.VV., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione »Dignitas connubii«*. Parte terza. *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano, 2008, 74.

²⁷ Vedi: <https://www.posta.hr/vasa-pitanja-prijedlozi-pohvale-i-prigovori/7307> (15 luglio 2020).

²⁸ Manuel Jesus ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 351.

²⁹ Cfr. Zakon o poštanskim uslugama (Legge sui servizi postali), art. 37.

ad una persona in rapporto di lavoro permanente in ambito familiare o nei locali aziendali del destinatario o nei locali dell'azienda ossia alla persona giuridica o fisica, come ad esempio il datore di lavoro. Qualora lo scritto sia consegnato ad un'altra persona e non al destinatario, sulla ricevuta di ritorno deve essere indicato il rapporto sociale tra le due persone (ad es. coniuge, madre, padre, figlio, figlia, fratello, sorella...). Se la consegna non fosse possibile nel modo indicato, al destinatario viene rilasciato nella sua cassetta postale l'avviso con l'indicazione del termine e del luogo in cui la spedizione può essere ritirata. In pratica il postino rilascia *l'avviso di tentata consegna* con l'indicazione del possibile ritiro nell'ufficio postale competente nel termine di cinque giorni lavorativi presso il medesimo ufficio postale. Il termine dei cinque giorni decorre dal giorno lavorativo seguente rispetto al giorno del rilascio dell'avviso. Qualora il destinatario non ritiri la spedizione nel termine indicato sulla cartolina di tentata consegna, il servizio postale rinverrà la spedizione al mittente. Conseguentemente il vicario giudiziale, il presidente o il relatore potrà decidere se ripetere la notifica allo stesso modo oppure scegliere un altro modo assolutamente sicuro definito dal diritto particolare.

In alcuni casi può succedere che la parte in causa (oppure un teste o rappresentante di un ente) non desideri ricevere l'atto giudiziario (rifiuto di ricevere la spedizione) oppure impedisca in vari modi che sia effettuata la notifica. Questo atteggiamento può essere assunto per molti motivi. Potrebbe ad esempio trattarsi di ripugnanza verso l'attore, tanto da cercare di impedire la dichiarazione di nullità del matrimonio, oppure potrebbe esserci il caso in cui si cerca di ottenere qualche compenso in cambio della propria collaborazione (ad es. denaro, qualche favore ecc.). La persona può anche ritenere illecito il tentativo di dichiarare nullo il matrimonio che essa considera valido ed indissolubile, oppure può manifestare indifferenza alla fede o non le importa se il matrimonio possa essere dichiarato invalido o meno.³⁰ Nel can. 1510 del vigente Codice il legislatore ha introdotto un disposto che risolve lo stato d'incertezza. In effetti, egli pone la seguente presunzione legale: »Il convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente citato«. Nell'art. 133 dell'istruzione *Dignitas connubii* la presunzione legale si estende sia alle persone interessate che agli atti giudiziari che gli si notificano. In effetti, secondo questo disposto »chi si rifiuta di ricevere la citazione o la notifica di un atto giudiziale, o impedisce che queste gli pervengano, si consideri legittimamente citato ed infor-

³⁰ Cfr. Nikola ŠKALABRIN, *Postupci (I processi)*, 134.

mato dell'oggetto della notifica (cfr. can. 1510)»³¹. Nel caso in cui il destinatario rifiuti di firmare la ricevuta, il postino (cursore) annoterà il fatto sulla ricevuta di ritorno ed iscriverà in lettere la data della tentata consegna, ciò renderà la notifica effettuata.³² Quindi, affinché la presunzione legale possa avere effetto, bisogna provare il rifiuto di ricevere gli atti giudiziari ovvero l'impedimento di farli pervenire al destinatario. Tale prova viene assicurata proprio nel caso della notifica per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che viene rinviata al tribunale con l'annotazione d'ufficio del postino sulla ricevuta di ritorno o sulla busta della spedizione: »consegna rifiutata da parte del destinatario«; oppure, ad esempio »destinatario avvisato – la spedizione non è stata ritirata nell'ufficio postale (il destinatario non ha richiesto la spedizione nell'ufficio postale)« nel periodo di giacenza indicato. Pare analoga anche la situazione in cui un familiare che abiti con una delle parti, si rifiuti di ricevere la spedizione indirizzata alla parte in causa affermando che l'interessato non vive in quel luogo, nonostante la certezza morale del postino (cursore o parroco proprio) che la persona abiti lì, oppure l'interessato nasconda di vivere in quel determinato luogo. In ogni caso il vicario giudiziale, presidente o relatore dovrà compilare la nota sul modo in cui fu tentata la notifica, che in seguito diventerà la prova del rifiuto o dell'impedimento della ricezione. Questo è indispensabile affinché l'atto giudiziario possa essere considerato legittimamente notificato, conformemente al disposto legale.³³

La notifica degli atti giudiziari per lettera raccomandata con *ricevuta di ritorno* fornisce una valida risposta al tribunale anche nella situazione in cui il destinatario si fosse trasferito, sia sconosciuto, deceduto oppure quando l'indirizzo risulti insufficiente.³⁴ Nel caso in cui l'attore abbia dato al tribunale

³¹ DC, art. 133.

³² Cfr. Ivan JAKULJ, Poziv na sud i odgovor tužene stranke prema odredbama Zakonika kanonskoga prava i napatka Dignitas connubii (Citazione in giudizio e risposta della parte convenuta a norma del Codice di diritto canonico e dell'istruzione Dignitas connubii), in: AA.VV., *Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme*, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem (La nullità del matrimonio: i temi processuali e sostanziali, Atti del II simposio scientifico di giuristi ecclesiastici con partecipazione internazionale), Josip Šalković (a cura di), Zagreb, 2009, 103.

³³ Cfr. *Ibidem*.

³⁴ Compete all'operatore delle Poste croate annotare sulla busta della spedizione il motivo del suo ritorno al mittente. »La spedizione postale viene rinviata al mittente nei seguenti casi: ricevimento rifiutato della spedizione da parte del destinatario, mancato ritiro della spedizione pur essendo regolarmente avvisato, assenza del destinatario per suo trasferimento, destinatario sconosciuto, decesso del destinatario, indirizzo incompleto del destinatario, inesistenza della persona giuridica indicata, richiesta di ritorno gratuito della spedizione (ERS) da parte del destinatario, contenuto della spedizione vietato

più indirizzi della parte convenuta, quando la parte convenuta abbia indicato più indirizzi o quando le parti abbiano cambiato il loro luogo di domicilio o quasi-domicilio per via di trasferimenti, per evitare i possibili impedimenti alla notifica, prima di spedire gli scritti il vicario giudiziale, il presidente o il relatore potrà ponderare (congiuntamente all'attore, avvocato o procuratore) quale sia l'indirizzo migliore per la notifica e la ricezione dello scritto e per rendere più celere lo svolgimento del processo. Così ad esempio, in mancanza di regole precise di diritto particolare o nel regolamento del tribunale nulla osta al giudice di disporre arbitrariamente: a) che la citazione alle persone militari, appartenenti ai servizi dell'ordine ed agli addetti dei servizi di trasporto terrestre, fluviale, marittimo ed aeronautico, possa essere notificata tramite i loro comandi ossia mediante il loro comandante diretto, cappellano militare o di polizia. Se necessario, in questo modo a loro possono essere notificati anche gli altri scritti; b) che alle persone o enti all'estero che godono il diritto di immunità, la notifica sia effettuata tramite i canali diplomatici, salvo nel caso di disposizioni diverse della convenzione internazionale; c) che ai cittadini di un determinato Paese che si trovano all'estero le spedizioni possano essere effettuate tramite il tribunale ecclesiastico sul cui territorio si trovano, oppure tramite il rappresentante consolare competente o rappresentante diplomatico incaricato degli affari consolari in quel Paese straniero; d) che alle persone private della libertà la notifica degli scritti sia effettuata tramite la direzione del penitenziario, istituto penitenziario di correzione o istituto educativo di correzione ecc.

2.2. «Altro modo assolutamente sicuro»

Nel vigente Codice il legislatore non definisce quali sono gli *altri modi assolutamente sicuri* di notifica degli atti giudiziari, com'era precisamente definito nei cann. 1716-1722 del precedente Codice.³⁵ A norma del precedente Codice, i modi tradizionali di notifica erano: la consegna della scheda nelle mani della parte tramite il cursore; quando non si conosceva il domicilio del convenuto si poteva fare la citazione tramite editto da affiggere nel tabellone del tribunale

ed altro, spedizione non conforme ai requisiti dei regolamenti doganali o valutari, spedizione non conforme ai requisiti di sicurezza nel traffico internazionale.« <https://www.posta.hr/slanje-pisma-ipaketa/2153?pojam=Poslao+sam+po%C5%A1iljku+koja+mi+se+vratila.+Mo%C5%BEete+li+mi+re%C4%87i+razlog+vra%C4%87anja%3F> (15 luglio 2020).

³⁵ Per il commento del canone vedi: Ante CRNICA, *Priručnik kanonskoga prava Katoličke Crkve (Manuale del diritto canonico della Chiesa Cattolica)*, Zagreb, 1945, 316-318; Francisco Xaver WERNZ – Petrus VIDAL, *Ius canonicum. De processibus*, VI, Romae, 1927, 334-336.

o da pubblicare nel bollettino ufficiale della diocesi o del tribunale; per rogatoria, cioè tramite il personale di un altro tribunale.

Considerando le attuali imperfezioni della notifica per via postale³⁶, nulla osta affinché il legislatore particolare possa attualizzare i modi tradizionalmente applicati specie quando sappiamo che a norma del can. 1509, § 1 questa scelta è lasciata dal legislatore particolare. La Conferenza Episcopale Croata non ha emanato per il territorio di sua competenza nessuna legge particolare sugli altri modi assolutamente sicuri di consegna degli scritti.³⁷ Fino a quan-

³⁶ Ad esempio, la firma della ricevuta di ritorno da parte di una persona non autorizzata, un lungo periodo dal momento della notificazione al ritorno della ricevuta al tribunale, la perdita della ricevuta di ritorno, i dati incompleti sulla ricevuta di ritorno, i termini di notifica ecc. »Le Poste croate consegnano l'85% delle spedizioni prioritarie nel termine di un giorno lavorativo (D+1), ossia il 95% nel termine di due giorni lavorativi (D+2). Tutte le altre spedizioni sono consegnate nel termine di tre giorni lavorativi (D+3). I termini di consegna delle spedizioni non comprendono: il giorno di ricevimento della spedizione, il ritardo dovuto all'indirizzo inesatto o incompleto del destinatario, il ritardo per motivi di forza maggiore o per interruzione del traffico non imputabile alle Poste croate, i giorni festivi oppure i giorni nei quali non si consegnano le spedizioni postali. Nel caso in cui la spedizione in forma di lettera risulta ricevuta o depositata nella cassetta postale individuale o comune dopo lo scadimento del termine indicato per la consegna o deposizione nella cassetta postale secondo la categoria di rapidità di trasmissione delle spedizioni, i termini di consegna sono prorogati di un giorno. Per le spedizioni indirizzate ai destinatari sulle isole i termini di consegna sono prorogati di un giorno«. Vedi: <https://www.posta.hr/rokovi-urucenja-pismovnih-posiljaka/132> (15 luglio 2020). La pandemia del virus SARS-CoV-2 ha coinvolto il traffico postale in tutto il mondo per cui si sono riscontrate determinate difficoltà nel traffico postale internazionale ed in alcuni casi si sono avverate anche interruzioni temporarie delle spedizioni. Le Poste croate sono in contatto permanente sia con gli operatori postali all'estero che con le aziende di trasporto e conformano in continuo le proprie attività alla situazione internazionale, informando in modo regolare gli utenti dei cambiamenti messi in opera nel traffico postale, aggiornando continuamente l'elenco dei Paesi nei quali le spedizioni possono essere inviate e quelli con i quali le consegne sono provvisoriamente interrotte. Vedi: <https://www.posta.hr/drzave-u-koje-je-moguće-slati-posiljke-0/8305> (15 luglio 2020). Considerando la prassi giudiziaria durante la pandemia del coronavirus pare giustificato pensare alla messa in opera di un regolamento del tribunale per definire ad esempio le modalità dell'escussione a distanza. Le escussioni hanno solitamente luogo nei locali del tribunale. Comunque, il tribunale può decidere che al bisogno, oppure quando questo permette di ridurre il tempo o gli oneri processuali o la parte non può raggiungere il tribunale, l'escussione possa essere effettuata anche fuori sede. Una novità nel diritto canonico particolare potrebbe essere la cosiddetta »escussione a distanza« con l'utilizzo di adeguati mezzi audiovisivi, o l'esibizione di una prova applicando la medesima metodologia. La novità sarebbe sicuramente utile, comunque la sua messa in opera esige sia un'attrezzatura specifica del tribunale che l'abilità dei suoi addetti.

³⁷ Per esempio, Conferenza Episcopale Italiana nel Decreto generale circa *privacy* dei dati personali e la comunicazione di tali dati ha una norma generale in cui si definisce che la notificazione può essere effettuata nei casi ordinari per consegna diretta o per posta e nei casi urgenti e con le opportune cautele per fax o per posta elettronica. Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla*

do la Conferenza Episcopale Croata o il vescovo diocesano (per il tribunale di sua competenza o il moderatore del tribunale quando si tratta di tribunale interdiocesano) non avrà definito per legge particolare i »modi assolutamente sicuri« di notifica, il vicario giudiziale, il presidente o il relatore potranno decidere secondo la propria discrezionalità, di applicare oltre alla notifica »per via postale« anche qualche altro modo sicuro di notifica.³⁸ Conformemente ai modi tradizionali di notifica previsti nel precedente Codice, alla luce dei vigenti regolamenti dei Tribunali Interdiocesani nella Chiesa in Croazia³⁹, nonché di fronte alle sfide della riforma del processo canonico, nel diritto particolare della Chiesa, in Croazia potrebbero essere definiti come »altri modi sicuri di notifica degli atti giudiziari«: 1. la notificazione tramite il cursore; 2. la notificazione tramite editto; 3. la notifica per mezzi elettronici; 4. ritiro personale presso la cancelleria del tribunale.

2.2.1. Notificazione tramite il cursore

A norma del can. 1717, § 1 del precedente Codice, la notifica tramite il cursore era il modo ordinario di consegna. Solo se in questo modo la consegna risultava impossibile per via della grande distanza o per qualche altro motivo, la citazione poteva essere notificata tramite i servizi postali o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.⁴⁰ Anche se il vigente Codice non prevede più tale modo di intimazione, alcuni canonisti lo ritengono un modo sicuro e rapido di notificazione. Il canonista M. J. Arroba Conde ritiene: »Tuttavia la tradizione e la prassi dei tribunali, nonché l'esigenza di garantire al massimo il diritto alla difesa (esigenza che comporta la nullità insanabile della sentenza, c. 1620, 7) e la rapidità nell'attuazione della giustizia, suggeriscono il mantenimento reale dell'ufficio del cursore, il cui compito è quello di trasmettere gli atti processuali agli interessati, *in manu propria*. Dal punto di vista pratico e organizzativo, il cursore continua ad essere il modo migliore di intimare la citazione e gli altri atti processuali con mezzi »tutissimi« (cc. 1509, 1511, 1512).

riservatezza, 24. V. 2018., art. 8, § 4, in: [https://giuridico.chiesacattolica.it/chiesa-italiana-e-privacy/\(19 luglio 2020\)](https://giuridico.chiesacattolica.it/chiesa-italiana-e-privacy/(19%20luglio%202020)).

³⁸ Cfr. Nikola ŠKALABRIN, *Postupci (I processi)*, 133.

³⁹ Vedi per es. Pravilnik Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu i Međubiskupijskog prizivnog suda u Zagrebu (Regolamento del Tribunale Interdiocesano di Prima istanza a Zagreb e del Tribunale Interdiocesano d'Appello a Zagreb), u: *Arhiv Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu (Archivio del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza a Zagreb)*, 70/2014. (in seguito: Regolamento dei Tribunali Interdiocesani).

⁴⁰ Cfr. CIC-1917, can. 1719.

Ciò non può essere ritenuto in contraddizione con il divieto espresso nella *Dignitas Connubii* (DC, art. 37) di costituire altri uffici nel tribunale non previsti nel Codice⁴¹.

Quindi, il servizio di cursore ossia la sua nomina presso il tribunale dipende sia dal diritto particolare che dal regolamento del tribunale stesso.⁴² Nel Regolamento del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza di Zagreb e del Tribunale Interdiocesano di Appello di Zagreb del 2014 il servizio di cursore è costituito a norma dell'art. 42. La prima nomina al servizio di cursore giudiziale per tutte le cause presso i Tribunali Interdiocesani a Zagreb è stata disposta solo l'11 novembre 2019.⁴³ Da menzionare che il moderatore dei Tribunali Interdiocesani a Zagreb, Josip Cardinale Božanić, Arcivescovo di Zagreb, dopo essersi riferito nel suo decreto di nomina all'art. 42 del Regolamento dei Tribunali Interdiocesani, aveva rilevato che la nomina viene fatta al fine »dello svolgimento più celere dei processi giudiziari (cfr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Introduzione) e di attingere all'equità ed alla protezione massima del diritto alla difesa⁴⁴.

Il canonista M. J. Arroba Conde ritiene: »Per analogia con la legislazione precedente si deve sottolineare che l'intimazione degli atti processuali fatta dal cursore gode di garanzia pubblica e processualmente ne comporta la validità, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento del destinatario, sia esso di collaborazione o di ostacolo. Questa garanzia esige di fare una scelta accurata della persona del cursore, malgrado non ci siano disposizioni legali in merito⁴⁵. Dal cursore ci si aspetta che egli svolga l'incarico affidatogli consapevolmente, assiduamente e diligentemente, osservando il segreto professionale.⁴⁶ La sua scrittura o firma certifica secondo il relativo disposto di legge

⁴¹ Manuel Jesus ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 233. Nella stessa linea di pensiero vedi: Claudia IZZI, I ministri di giustizia in genere (artt. 33-37 DC), in: AA.VV., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione »Dignitas Connubii«*. Parte seconda: *La parte statica del processo*, Città del Vaticano, 2007, 130.

⁴² La possibilità di avvalersi di cursori è prevista dalla disposizione propria del Tribunale apostolico della Rota romana. Cfr. *Normae Romanae Rotae Tribunalis* (14. IV. 1994.), art. 40, in: *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Pio Vito Pinto (a cura di), Città del Vaticano, 2003, 511-512.

⁴³ Cfr. Decreto di nomina del sig. Predrag Krištofić addetto giudiziale cursore per tutte le cause presso i Tribunali Interdiocesani a Zagreb (19 novembre 2019) n° 541/2019-MS, in: *Arhiv Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu* (Archivio del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza a Zagreb), 541/2019.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Manuel Jesus ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 234.

⁴⁶ Il Codice 1917 prevedeva l'ufficio ecclesiastico del cursore e stabiliva le qualità richieste per la nomina. Vedi: cann. 1591-1592, CIC-1917.

(cfr. can. 483, § 1) la credibilità dell'atto.⁴⁷ Di regola al cursore non bisogna limitare il luogo della consegna (ad es. entro i confini della diocesi, provincia ecclesiastica, regione ecclesiastica, conferenza episcopale o limiti della competenza del tribunale). Anzi, sarebbe più utile disporre che egli sia autorizzato ad effettuare la consegna ovunque si trovi il titolare. In effetti, la notifica degli atti giudiziari non è un atto di giurisdizione.⁴⁸ Non essendo la notifica effettuata tramite i servizi postali, il cursore è tenuto ad esibire, su richiesta del destinatario, la prova del suo stato di persona autorizzata.⁴⁹ In base all'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche, art. 1 ed art. 14, paragrafo 4, non si dovrebbe escludere la possibilità che al bisogno il cursore richieda l'aiuto della polizia.⁵⁰

Nel caso di notifica tramite il cursore, al momento della consegna, la parte dovrebbe firmare al cursore stesso la ricevuta, con l'indicazione della data e dell'ora dell'effettuata consegna, la quale sarà in seguito allegata agli atti in causa.⁵¹ Nel caso in cui il cursore non trovasse il destinatario nel luogo di domicilio o quasi-domicilio, egli potrà lasciare lo scritto e la ricevuta potrà essere firmata da *un'altra persona autorizzata*. Non pare ragionevole che il cursore consegni gli scritti delle parti in causa ai loro famigliari che non conosce o si rifiutino ad esibirgli un documento di identificazione personale o non gli danno nessuna garanzia che lo scritto sarà consegnato al destinatario quanto prima. Nel caso in cui l'atto giudiziale viene consegnato ad un'altra persona autorizzata e non direttamente al destinatario, sul certificato di consegna dovrà essere indicato il rapporto personale tra le due persone (ad es. coniuge, madre, padre, figlio, figlia, fratello, sorella...). Qualora il destinatario rifiutasse di ricevere lo scritto, la consegna sarà ritenuta legittimamente effettuata ed il cursore è tenuto ad indicare il fatto in modo che risulti negli atti in causa (cfr. can. 1509, § 2). Nel caso in cui viene applicata la notifica tramite cursore, lo scritto sarà ritenuto consegnato dalla data della sua consegna al destinatario ovvero alla persona ammessa a ricevere la consegna per conto del destinatario.

⁴⁷ Secondo il can. 1593 del CIC-1917: «Acta quae hi confecerint, publicam fidem faciunt.»

⁴⁸ Cfr. Manuel Jesus ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 351.

⁴⁹ Per es. il cursore presso i Tribunali Interdiocesani a Zagreb esibisce in prova del suo stato di persona autorizzata la tessera ufficiale.

⁵⁰ Cfr. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche, artt. 1; 14, paragrafo 4, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 89 (1997) 5, 277-287; *Narodne novine (Gazzetta ufficiale)* – Međunarodni ugovori (Accordi internazionali), n° 3/1997, 95-97.

⁵¹ Cfr. Ivan JAKULJ, Poziv na sud i odgovor tužene stranke prema odredbama Zakonika kanonskoga prava i naputka Dignitas connubii (Citazione in giudizio e risposta della parte convenuta a norma del Codice di diritto canonico e dell'istruzione Dignitas connubii), 103.

Al cursore che effettui l'atto della consegna con negligenza e come conseguenza il processo fosse sensibilmente rallentato o dovesse causare conseguenze legali dovute all'illecita notifica o provocare nuovi oneri processuali, potrebbero essere applicati i provvedimenti disciplinari, senza escludere la possibilità della rimozione dall'ufficio.

In alcuni casi, su richiesta del tribunale, al posto del cursore giudiziale la consegna potrebbe essere affidata al *parroco proprio* della parte. Anche questo modo di notifica può considerarsi sicuro, specie se affidato al parroco, il quale, visitando i parrocchiani durante le regolari visite pastorali alle famiglie (cfr. can. 529, § 1) o durante le attività della comunità parrocchiale, può notificare la citazione alla parte in causa, che presumibilmente conosce. Nel caso specifico quando la consegna viene effettuata da parte del proprio parroco, pare utile che il tribunale rilasci le istruzioni alle quali il parroco dovrà attenersi affinché la consegna risulti legittima.

2.2.2. Notificazione tramite editto

Il fenomeno delle migrazioni ed emigrazioni in Europa e nel mondo negli ultimi tempi ha fatto riscontrare nella prassi dei tribunali ecclesiastici in Croazia il problema del luogo del quasi-domicilio o domicilio non conosciuto della parte convenuta⁵², oppure dell'indirizzo inesatto o incompleto segnato nel libello,

⁵² Nel caso in cui l'attore voglia intraprendere un processo di nullità senza indicare l'indirizzo della parte convenuta, il tribunale deve essere prudente. In effetti, all'attore potrebbe convenire che l'altro coniuge non venga a sapere del processo. In tal caso bisognerebbe effettuare l'interrogazione dell'attore per sapere l'ultimo indirizzo noto della parte convenuta e richiedere che egli tenti ad ottenere tramite le autorità civili competenti il suo indirizzo attuale. La parte o il tribunale possono ad esempio richiedere alla direzione di polizia, esibendo la prova del sussistente interesse giuridico, il dato domicilio o quasi-domicilio della persona alla quale deve essere effettuata la notifica nel processo contenzioso. Vale ricordare che il registro delle società di commercio nella Repubblica di Croazia è pubblico e gratuito, per cui anche gli enti giuridici esteri e/o le parti in causa possono ottenere gratuitamente tutte le informazioni sulle aziende croate al sito web: <https://sudregpravosudje.hr/registar/f?p=150:1> (8 luglio 2020). Gli indirizzi delle persone fisiche sono accessibili solo tramite il Ministero per gli affari interni della Repubblica di Croazia. Bisognerà accertare in particolare se è vero o meno che l'attore non sapeva l'indirizzo di residenza della parte convenuta oppure non intendeva comunicarlo al tribunale. A norma del can. 1504, 4°, l'attore deve indicare l'indirizzo esatto di domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta. Comunque, a norma dell'art. 132, § 1 dell'istruzione *Dignitas communitatis* si potrebbe dire che anche la conoscenza del luogo di domicilio (indirizzo attuale) della parte convenuta compete ugualmente al tribunale. Infatti, nell'interesse della verità sul *sacro vincolo* il presidente o relatore deve prestare ogni aiuto affinché si conosca il luogo di residenza della parte convenuta. Bisogna inoltre venire in contatto con la parte convenuta per non compromettere la validità degli atti processuali. L'aiuto che il presidente o

per cui la consegna dell'atto giudiziario risulta impossibile. Il vigente Codice non contiene nessuna disposizione specifica in questi casi, mentre il precedente Codice prevedeva la soluzione con l'affissione edittale. Quando nonostante l'accurata ricerca non si riusciva ad accertare il quasi-domicilio esatto della parte convenuta, la citazione veniva effettuata tramite *editto*. Il cursore affiggeva alla porta della sede vescovile la citazione in forma di editto che vi permaneva per un tempo ritenuto dal giudice ragionevole, e l'editto veniva pubblicato in qualche giornale pubblico (bollettino ufficiale); se non poteva essere compiuto l'uno e l'altro, bastava una delle forme precedentemente indicate.⁵³

La lacuna legislativa del vigente Codice è colmata dall'istruzione *Dignitas connubii* nell'art. 132 dove si dispone: »§ 1. Qualora, nonostante una diligente indagine si continua ad ignorare dove si trovi la parte da citare o quella alla quale deve essere notificato un atto, il giudice può procedere, ma dell'accurata ricerca eseguita deve risultare negli atti. § 2. Una legge particolare può stabilire che in questo caso la citazione o la notifica abbiano luogo in forma edittale (cfr. can. 1509, § 1)«. Quindi, in seguito ai vani tentativi di accertare il luogo di residenza della parte convenuta, il vicario giudiziale, il presidente o il relatore può servirsi dell'editto pubblico della citazione e della sua notificazione, mentre il diritto particolare può portare in questo senso un disposto specifico.⁵⁴ La

relatore possono prestare nell'accertamento del luogo di residenza della parte convenuta consiste nel contattare il parroco della parte convenuta o i famigliari della parte stessa, o in fine agli enti pubblici competenti. Cfr. Ivan JAKULJ, *Poziv na sud i odgovor tužene stranke prema odredbama Zakonika kanonskoga prava i naputka Dignitas connubii* (Citazione in giudizio e risposta della parte convenuta a norma del Codice di diritto canonico e dell'istruzione *Dignitas connubii*), 104.

⁵³ Cfr. CIC-1917, can. 1720. In tal caso M. J. Arroba Conde propone seguente: »L'editto viene affisso nella bacheca del tribunale per lo spazio di un mese e, quando possibile, viene affisso anche nella diocesi o nella parrocchia dell'ultima residenza nota. Può essere anche pubblicato tramite gli organi di stampa diocesani (nell'Osservatore Romano quando la causa pende presso la Rota)«. Manuel Jesus ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 356, nota 77.

⁵⁴ La notificazione degli atti giudiziari tramite editto o pubblicazioni può aprire la questione sulla lesione del *diritto alla privacy*, cioè sull'applicazione del GDPR – *Regolamento generale sulla protezione dei dati* in senso stretto. Nell'ordinamento giuridico in Croazia la notifica degli atti giudiziari tramite editto (anche tramite un sito web separato) viene applicato nella prassi giudiziale. Ad esempio, vedi: Alan UZELAC, Marko BRATKOVIĆ, Ella MILEKOVIĆ, *Dostava preko sudske oglasne ploče: mogućnosti i ograničenja* (Notifica tramite editto del tribunale: possibilità e limitazioni), in: AA. VV. *Zbornik Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća* (*Atti di diritto processuale civile – Teoria giuridica nazionale e comparata e risultati pratici*), Split, 2018, 456-468. La base giuridica per l'uso lecito dei dati dovrebbe essere mantenuta come viene indicato dall'art. 6, n° 1 del *Regolamento generale sulla protezione dei dati*. Se la consegna degli atti giudiziari dovesse essere utilizzata nel campo canonico si dovrebbe prestare attenzione a indicare solo i dati personali di base del destinatario. In questo

Conferenza Episcopale Croata non ha disposto nulla su questo modo di notifica degli scritti. Per il fatto del crescente numero dei cittadini della Repubblica di Croazia che per ragioni di lavoro o per altri motivi si trasferiscono all'estero, sarebbe utile che la Conferenza Episcopale Croata emanasse un decreto nei sensi dell'art. 132, § 2 dell'istruzione *Dignitas connubii*. Nulla osta affinché questo modo di notifica sia precisamente regolato anche dal regolamento del tribunale. Questo potrebbe essere ad esempio l'editto nella gazzetta ufficiale della diocesi nella quale si trova la sede del tribunale, in qualche settimanale cattolico, sulla bacheca del tribunale o sul sito web del tribunale o della curia vescovile ecc.⁵⁵ Nel caso della notifica tramite editto, l'atto giudiziario è ritenuto notificato allo scadere del termine dell'annuncio in bacheca.⁵⁶

Anche se la citazione della parte convenuta in forma edittole è in un certo senso una finzione giuridica (*fictio iuris*) volta all'assicurazione puramente formale del diritto alla difesa, essa rimane comunque un valido indicatore della sollecitudine con cui il vicario giudiziale, presidente o relatore si sia sforzato a trovare la parte convenuta. Questo modo di notificazione degli scritti offre al vicario giudiziale, presidente o relatore la possibilità di far proseguire il processo, restando inteso che per tutto il tempo della ricerca dell'indirizzo della parte convenuta egli dovrà compilare con cura gli appunti in conferma dell'indagine consapevolmente, da inserire agli atti in causa (cfr. DC, art. 132, § 2).

Nel contesto canonico croato è particolarmente importante sottolineare che l'essenza della consegna non sta nella ripetizione di azioni prescritte dal Codice, ma nello sforzo effettivo di informare il destinatario in modo appropriato sull'avvio della procedura e sul suo svolgimento. Solo quando tutti questi sforzi ragionevoli si dimostrano inutili, la consegna tramite editto del tribunale ecclesiastico oppure pubblicazioni – come compromesso tra gli interessi dell'efficienza del tribunale e la tutela del diritto delle parti a un equo processo – può essere una soluzione accettabile.

modo si applica il principio di ridurre la quantità di dati (cfr. art. 5 *Regolamento generale sulla protezione dei dati*).

⁵⁵ Le disposizioni del 1994 con cui sono regolate le attività del Tribunale apostolico della Rota romana, stabiliscono che la citazione in giudizio va pubblicata nella gazzetta ufficiale *Acta Apostolicae Sedis* oppure nel quotidiano *L'Osservatore Romano*, non essendo noto il luogo di residenza di una delle parti in causa. Cfr. *Normae Romanae Rotae Tribunalis* (14. IV. 1994.), art. 59, in: *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, 524.

⁵⁶ Il canonista Santiago Panizo Orallo ritiene che l'affissione nella bacheca del tribunale possa apparire superflua, mentre la pubblicazione sulla rivista (per es. gazzetta ufficiale della diocesi) ha maggior utilità. Cfr. Santiago PANIZO ORALLO, *Can. 1509, 1222*.

2.2.3. Notificazione per via elettronica

La comunicazione elettronica non è di per sé un modo assolutamente sicuro di notifica degli atti giudiziari, però non è da escludere del tutto⁵⁷ nelle cause matrimoniali, specie se i coniugi stessi, che hanno presentato congiuntamente il libello (oppure quando il libello è presentato da un coniuge con il consenso dell'altro, cfr. can. 1683, 1°), domandino al vicario giudiziale di concedere tale modo di notifica (ad es. per motivo della grande distanza dal tribunale, obblighi di lavoro o altro giustificato motivo per cui risulta difficile il ritiro delle spedizioni postali ecc.) ed assumano l'obbligo di trasmettere regolarmente la prova del ricevimento della spedizione a norma del can. 1509, § 2.

Il legislatore particolare potrebbe consentire la comunicazione elettronica tra il tribunale e le parti in causa nei cosiddetti casi urgenti collegati alla citazione delle parti per posta elettronica o tramite il sistema informatico⁵⁸ del

⁵⁷ Alcuni ordinamenti giuridici prevedono per determinate tipologie processuali anche la possibilità di comunicazione a mezzo di posta elettronica. Al riguardo dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia, vedere: *Zakon o parničnom postupku* (Legge sul processo contenzioso), in: *Narodne novine (Gazzetta ufficiale)*, n° 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Decisione USRH (Corte costituzionale della Repubblica di Croazia), 84/08, 96/08 – Decisione USRH, 123/08 – *correz.*, 57/11, 148/11 – testo consolidato, 25/13 e 89/14 – Decisione USRH; 70/19. Nell'anno 2019 al testo della Legge sul processo contenzioso (*Zakon o parničnom postupku*) è aggiunto l'articolo 106.a intitolato «Comunicazioni in forma elettronica». Vedi anche: *Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji* (Regolamento delle comunicazioni elettroniche), in: *Narodne novine (Gazzetta ufficiale)*, n° 5/20.

⁵⁸ La comunicazione elettronica tra il tribunale e le parti in causa diventa sempre più abituale. La disposizione sulle modalità di intimazione degli scritti in forma elettronica, tramite sistema informatico nella Repubblica Croazia è così formulata: «La comunicazione degli scritti in forma elettronica si svolge tramite il sistema informatico. Il tribunale trasmette al destinatario tramite il sistema informatico, alla sua casella postale elettronica sicura lo scritto che il destinatario deve ritirare nel termine di 15 giorni dal giorno del suo arrivo alla sua casella postale elettronica sicura, altrimenti avvengono le conseguenze di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Il sistema informatico trasmette al destinatario contemporaneamente allo scritto di cui al paragrafo 2 del presente articolo anche il messaggio informativo con cui gli si comunica la notifica dello scritto. Nel messaggio si comunicano al destinatario le conseguenze giuridiche di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Il destinatario ritira lo scritto dalla casella postale elettronica sicura del sistema elettronico identificandosi tramite il sistema nazionale di identificazione ed autenticazione e dopo avere confermato in forma elettronica il ritiro dello scritto. La notifica sarà ritenuta effettuata a norma del paragrafo 4 del presente articolo allo scadimento del 15° giorno dal momento dell'arrivo dello scritto alla casella postale elettronica sicura, se il destinatario non confermi in questo termine il ricevimento della lettera. Il sistema informatico comunica al tribunale l'avvenuta notifica mediante certificato di consegna in forma elettronica. Nel modo definito dal presente articolo si possono trasmettere anche gli scritti originalmente rilasciati su carta essendo la sua copia elettronica ottenuta per mezzo della digitalizzazione (scanning) certificata con apposizione del timbro elettronico qualificato del tribunale». Vedi anche: Dragan KATIC, *Elektronička komunikacija u parničnom postupku* (La comunicazione elettro-

tribunale. La comunicazione elettronica pare ammissibile e ragionevole nel caso della comunicazione tra il giudice e il difensore del vincolo, il promotore di giustizia, i periti, gli interpreti, i procuratori, gli avvocati o altri enti ecclesiastici. La comunicazione elettronica pare giustificata anche nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano proposto congiuntamente il libello e la dinamica del processo preveda la comunicazione tra i coniugi stessi.⁵⁹ In ogni caso la notifica degli atti giudiziari per via elettronica in ambito giudiziale ecclesiastico rappresenta un quadro giuridico particolare nell'ambito nel quale bisogna definire i presupposti per la presentazione delle comunicazioni in forma elettronica, per la notifica in forma elettronica, per la forma in cui le comunicazioni elettroniche devono essere presentate (formato), per la strutturazione ed il funzionamento del sistema informatico e per gli altri rilevanti aspetti.

La comunicazione elettronica sarebbe possibile e sicura in pratica tramite un unico sistema informatico messo in atto dal tribunale. In questo senso il tribunale competente potrebbe mettere in opera il sistema informatico, mentre i requisiti per la comunicazione e la consegna degli atti in forma elettronica, il formato delle comunicazioni elettroniche nonché l'organizzazione ed il funzionamento del sistema informatico dovrebbero essere definiti dal regolamento del tribunale stesso. La comunicazione elettronica tramite il sistema informatico sarebbe giustificata soprattutto nelle situazioni in cui il tribunale accogliesse un notevole numero di cause. Dato che un tale sistema esige un consistente investimento di mezzi finanziari, non pare probabile che possa essere messo in opera nella Chiesa in Croazia nel prossimo futuro.⁶⁰

Pare comunque giustificato considerare la possibilità di adottare la e-mail nelle cause di dichiarazione di nullità del matrimonio. Dato che lo strumento dell'e-mail risulta essere semplice è molto vantaggioso nel caso di comunicazioni informali, sia da parte del tribunale verso le parti, i testimoni, i patroni, gli avvocati o i periti, sia da parte di questi soggetti nei confronti del tribunale.⁶¹ »Può essere vantaggioso perché consente una comunicazione immediata come una telefonata, ma conserva la forma scritta, di cui si può avere una sem-

nica nel processo contenzioso), in: <https://informatior.hr/strucni-clanci/elektronicka-komunikacija-u-parnicnom-postupku> (15 luglio 2020).

⁵⁹ A norma del can. 1554, il giudice può disporre che ogni parte in causa deve comunicare all'altra parte i nomi dei testi proposti.

⁶⁰ Per es. Magistratura croata usa Espis, cioè un sistema informatico unico in uso dei tribunali. Si tratta di un progetto cominciato nel 2010.

⁶¹ Nell'odierna pratica l'utilizzo del fax in genere è diminuito, quasi sparito, soprattutto con la prevalenza della posta elettronica. Il telefax sicuramente può comportare molti vantaggi come rapidità di notificazione da parte del tribunale ma si pongono alcuni problemi come per es. prova che la parte in causa abbia ricevuto atto giudiziario e non

plice ma efficace traccia stampando l'e-mail: comparirà il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora dell'invio, il contenuto del messaggio. (...) Occorre, allora, fare molta attenzione al fatto che, come una lettera normale, anche un'e-mail può essere ricevuta da un soggetto diverso dal destinatario, letta, e anche cestinata senza che colui a cui era diretta possa venirne a conoscenza.⁶² In ogni caso basterebbe che la parte indicasse l'indirizzo e-mail personale e che avesse dato il consenso ad essere contattata in tale modo per eventuali comunicazioni e notifiche degli atti giudiziari.

Una serie di problemi può emergere per l'uso delle e-mail come strumento di notifica degli atti giudiziari. Ad esempio, con l'uso delle e-mail personale non è possibile avere la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario poiché i normali software possono solo indicare che l'e-mail sia partita, ma non dare prova certa della consegna al destinatario.⁶³ In seguito, »non si può procedere ritenendo assente dal giudizio una parte convenuta che non risponda alle e-mail, in quanto potrebbe non averle ricevute: solo un'e-mail certificata può offrire la certezza che il messaggio sia giunto alla parte e che questa non abbia voluto agire in sede processuale«⁶⁴.

La comunicazione elettronica nei tribunali ecclesiastici, sotto condizione che sono adempiti tutti i requisiti previsti dal diritto particolare, potrebbe non solo accelerare e semplificare la comunicazione tra il tribunale stesso e le parti in causa, ma anche ridurre gli oneri delle spese di spedizione e consegna, e di conseguenza gli oneri giudiziali, rimuovendo così i problemi finora collegati alla notifica tramite i servizi postali.

2.2.4. Ritiro nella cancelleria del tribunale

Il ritiro degli atti giudiziari in via personale presso la cancelleria del tribunale non è una pratica frequente. Comunque, ogni qualvolta una delle parti, sia presente in tribunale personalmente o tramite un procuratore, possono esserle notificati tutti gli atti che per legge devono essere notificati (cfr. DC, art. 134, § 1). Si potrebbe ipotizzare il caso in cui le parti in causa domandino congiuntamente che il tribunale gli notifichi tutti gli atti giudiziari personalmente o

un'altra persona. Sul tema d'utilizzo del fax vedi: Manuel Jesus ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 313-318.

⁶² Alessandro GIRAUDO, *L'uso delle e-mail nel processo di nullità matrimoniale*, in: *Quaderni di diritto ecclesiale*, 22 (2009) 1, 92.

⁶³ Cfr. Adolfo ZAMBON, *L'uso del computer durante l'istruttoria*, in: *Quaderni di diritto ecclesiale*, 25 (2012) 3, 374.

⁶⁴ Alessandro GIRAUDO, *L'uso delle e-mail nel processo di nullità matrimoniale*, 93.

tramite il loro procuratore o avvocato, o mediante ritiro degli atti presso l'ufficiale addetto del tribunale, nel termine definito dal giudice stesso. Le parti potrebbero porre tale richiesta per il fatto della vicinanza del tribunale, degli obblighi di lavoro che impediscono loro il ritiro delle spedizioni postali o per la riduzione dei tempi di consegna rispetto alla notifica tramite i servizi postali ecc. Su richiesta delle parti in causa il vicario giudiziale potrebbe concedere la notifica in tribunale, in cancelleria o in apposita casella. In tal caso gli atti giudiziari da notificare devono essere depositati nelle loro apposite caselle nei locali del tribunale stesso. La deposizione degli atti nelle apposite caselle compete all'ufficiale del tribunale addetto.

A norma del regolamento del tribunale il vicario giudiziale potrebbe disporre che gli avvocati stabili (cfr. can. 1490; DC, art. 113, § 1) che hanno la loro cancelleria presso il tribunale, ricevano gli atti giudiziari tramite la loro casella. Nel caso della notifica da ritirare personalmente presso la cancelleria del tribunale o nella apposita casella, lo scritto sarà ritenuto notificato alla data del suo ritiro da parte del destinatario (o persona autorizzata) o nel momento in cui scade il termine previsto.

Considerazioni conclusive

I diversi modi di notifica degli atti giudiziari aiutano il giudice a scegliere, considerando gli atteggiamenti, i motivi, i comportamenti e la distanza delle parti dal tribunale ecc., il mezzo più sicuro ed efficace di notifica. Il giudice potrà quindi scegliere per la notifica degli atti giudiziari tramite i servizi postali che rappresenta il modo regolare ed abituale, oppure un altro modo sicuro definito dal legislatore particolare.

Il livello di sicurezza contribuisce a rendere la notifica *legittima* e questo è il presupposto indispensabile del diritto all'equo giudizio. La notifica nelle cause di dichiarazione di nullità del matrimonio effettuata in modo legittimo è il requisito indispensabile per l'apparizione in tribunale, l'escussione, l'attuazione degli altri atti processuali, il decorso dei termini processuali, la messa in vigore delle decisioni del tribunale, il passaggio in giudicato ecc. Durante tutto il processo il tribunale deve sempre avere presente che la sentenza è viziata da nullità insanabile qualora alla parte convenuta fosse negato il diritto alla difesa (cfr. can. 1620, 7°)⁶⁵ oppure se il giudizio non fosse istituito contro una parte conve-

⁶⁵ Per un'analisi di tale ipotesi vedi: Grzegorz ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale »ob ius defensionis denegatum« nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano, 1991, 240-244; Manuel Jesus ARROBA CONDE, *La nullità insanabile della sentenza per un*

nuta (can. 1620, 4°). Il giudice dovrà altrettanto tenere conto delle conseguenze dell'illegittima notificazione oppure della mancata notificazione per cui diventano nulli tutti *gli atti processuali (acta processus)* (cfr. can. 1511), ma non anche *gli atti in causa (acta causae)*. Il fatto della mancata legittima notifica della citazione⁶⁶ non riguarda solo la parte convenuta ma può ugualmente riguardare anche l'attore, il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo (cfr. DC, art. 128). Secondo il principio d'eccezione a norma del can. 1507, § 3, gli atti processuali non saranno nulli se la parte convenuta, anche se non legittimamente citata, appare di fatto davanti al giudice per prendere parte alla causa (cfr. DC, art. 126, § 3). Similmente gli atti processuali non saranno nulli se la parte in causa che non fu legittimamente citata non ha il libero esercizio dei suoi diritti essendo inferma di mente, per cui essa risulta priva dell'uso di ragione, ma la citazione fu intimata al suo tutore, ossia se la citazione fu intimata al luogo della parte in causa al suo procuratore legittimamente scelto (cfr. can. 1508, § 3; DC, art. 131, §§ 1-2). Per quanto riguarda il promotore di giustizia o il difensore del vincolo, gli atti processuali saranno validi qualora, benché non citati, essi siano di fatto intervenuti, o almeno prima della sentenza abbiano potuto svolgere il loro compito dopo aver esaminato gli atti (cfr. can. 1433; DC, art. 60). Quindi, al giudice compete non solo scegliere i modi ordinari (o straordinari) sicuri di notifica degli atti giudiziari, ma anche attenersi, nella scelta del modo di notifica, alle norme del diritto universale e particolare su tale modo di notifica, badando che il fatto della notificazione sia confermato negli atti in causa (cfr. can. 1509, § 2). D'altra parte, compito del notaio è di indicare chiaramente negli atti di causa le modalità con cui è avvenuta la notifica per averne la certezza.⁶⁷

Le norme sulla legittimità della notifica degli atti giudiziari sono volte ad assicurare che in nessun momento una delle parti sia messa in posizione sfavorevole rispetto all'altra e che in nessun modo siano lesi i diritti della parte convenuta, nonostante il fatto che il processo sia svolto nel tribunale del luogo di domicilio della parte attrice, nel tribunale del luogo in cui di fatto si debba

vizio attinente al procedimento (1620, 7), in: AA.VV., *La »querela nullitatis« nel processo canonico*, Città del Vaticano, 2005, 155-157.

⁶⁶ Con l'atto della presentazione del libello per l'avviamento della causa l'attore instaura il rapporto giuridico processuale con il tribunale. Con la citazione in giudizio questo rapporto giuridico processuale si estende alla parte convenuta che con questo acquisisce i suoi diritti processuali. Con la legittima notificazione della citazione in giudizio della parte convenuta oppure con la sua presentazione in tribunale di sua propria iniziativa, avvengono gli importanti effetti giuridici enumerati dal legislatore nel can. 1512. Cfr. Nikola ŠKALABRIN, *Postupci (I processi)*, 130, 137.

⁶⁷ Cfr. AA.VV., Can. 1509, in: *Codice di diritto canonico commentato*, Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale (a cura di), Milano, 32009, 1199.

raccogliere la maggior parte delle prove oppure del luogo dove il matrimonio fu celebrato. Per non mettere in posizione sfavorevole nessuna delle due parti, il giudice dovrà avere la massima cura anche alla regolarità della notifica di tutti gli atti giudiziari richiesti dalla specifica modalità processuale applicata. A norma dell'art. 134 dell'istruzione *Dignitas connubii*, il giudice dovrà aver cura di: 1. notificare tutti gli atti che per legge debbono essere notificati alle parti che stanno in giudizio personalmente o tramite un procuratore; 2. notificare alle parti che si rimettono alla giustizia del tribunale il decreto con cui è stata stabilita la formula del dubbio, un'eventuale nuova domanda presentata, il decreto di pubblicazione degli atti e tutte le decisioni del collegio giudicante; 3. notificare alla parte dichiarata assente dal giudizio la formula del dubbio e la sentenza definitiva, salvo l'art. 258, § 3 DC; 4. alla parte assente a norma dell'art. 132 DC, perché è ignoto il luogo in cui abita, non si fa alcuna notifica di atti. »Se una parte ha dichiarato espressamente di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia della sentenza. In tal caso può esserle notificato il solo dispositivo della sentenza.«⁶⁸

Per rendere la notifica più efficace ed assicurare che essa contribuisca ad un processo più celere, nulla osta che le parti possono già nella fase dell'indagine previa ottenere l'accordo e proporre al vicario giudiziale che la notifica sia effettuata in uno dei modi sicuri, che secondo loro è il più adeguato⁶⁹ ad assicurare così che la notifica sia più rapida e sicura, lo svolgimento del processo più agile e si possano ridurre gli oneri di notificazione. Con l'atto di presentazione del libello l'attore instaura un rapporto giuridico processuale con il tribunale e con la citazione in giudizio codesto rapporto giuridico processuale si estende alla parte convenuta che in tal modo acquisisce i suoi diritti processuali. Con la legittima citazione in giudizio (decreto di ammissione del libello) e con la sua presentazione in tribunale di sua iniziativa la parte convenuta consegue i rilevanti effetti giuridici che il legislatore specifica al can. 1512: »1) la cosa cessa di essere integra; 2) la causa diventa propria di quel giudice o di quel tribunale per altro competente, avanti al quale fu introdotta l'azione; 3) la potestà del giudice delegato si rende stabile, di modo che non cessa con il venir meno del diritto del delegante; 4) s'interrompe la prescrizione, a meno che non sia disposto altrimenti; 5) la lite comincia ad essere aperta; pertanto vale immediatamente il principio: *lite pendente, nihil innovetur*«.

⁶⁸ *Regole procedurali*, art. 13.

⁶⁹ Per es. la notifica tramite i servizi postali, anche se ritenuto un modo sicuro, considerati gli impegni di lavoro delle parti o le frequenti assenze dal luogo di residenza o domicilio, può anche essere una circostanza aggravante.

Quando la notificazione degli atti giudiziari incontra notevoli difficoltà, il giudice può affidare alcuni atti processuali al tribunale nel luogo di domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta o del teste (ad es. l'escussione della parte, del teste, perizia, visione degli atti giudiziari). A norma del can. 1418, «Qualsiasi tribunale ha diritto di chiamare in aiuto un altro tribunale per istruire la causa o per intimare gli atti». ⁷⁰ Inoltre, il giudice stesso, competente per la soluzione della causa «può anche recarsi fuori del proprio territorio per acquisire le prove, su licenza tuttavia del Vescovo diocesano del luogo dove intende andare e nella sede designata dal medesimo» (can. 1469, § 2). È da rilevare anche la possibilità che il giudice (vicario giudiziale, presidente o relatore) autorizzi per qualsiasi giustificato motivo di effettuare qualche atto processuale (*ad actum*) ad una persona idonea (ad es. il vicario giudiziale di un'altra diocesi), specie se la parte o il teste non possono raggiungere la sede del tribunale competente incaricato della causa senza notevoli difficoltà.

In base a quanto esposto si può dire che il legislatore universale ha attuato un quadro giuridico soddisfacente per la notifica degli atti giudiziari avendo giustamente e ragionevolmente lasciato al legislatore particolare il compito di risolverlo, considerati gli aspetti specifici regionali. La Conferenza Episcopale Croata non ha emanato norme specifiche sulla notifica degli «scritti» nei tribunali ecclesiastici. Le oggettive difficoltà che i tribunali riscontrano nella notifica degli atti giudiziari (per es. la distanza della parte convenuta dal tribunale, le migrazioni ed emigrazioni, gli indirizzi incompleti, il rifiuto o impedimento dell'intimazione della citazione, metodologia dei servizi postali ecc.), pongono dinanzi al legislatore particolare la sfida di proporre una soluzione completa. Un quadro giuridico particolare completo contribuirebbe all'attuazione della riforma del processo matrimoniale canonico che pone l'accento particolare sulla prossimità del giudice e del fedele e sulla celerità processuale. La prossimità del giudice e del fedele e la celerità di svolgimento del processo non potranno certamente essere realizzate se la conferenza episcopale non solleciterà e non aiuterà i vescovi nell'attuazione della riforma del processo matrimoniale (cfr. MIDI, *Introduzione*). Emanando le norme di diritto particolare sui modi di notifica degli atti giudiziari, la Conferenza Episcopale Croata fornirebbe l'aiuto indispensabile ed un incentivo concreto ai tribunali ecclesiastici nell'attuazione della riforma.

⁷⁰ «Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1418, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio.» *Regole procedurali*, art. 7, § 2.

Sažetak

NAČINI PRIOPĆENJA SUDSKIH SPISA U PARNICI PROGLAŠENJA NIŠTAVOSTI ŽENIDBE

Josip ŠALKOVIĆ

Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Vlaška 38, c.p. 432, 10001 Zagreb
josip.salkovic@gmail.com

Lucija BOLJAT

Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Vlaška 38, c.p. 432, 10001 Zagreb
lucebabicl@gmail.com

Predmet istraživanja odnosi se na priopćenje sudskih spisa u parnici proglašenja ništavosti ženidbe nakon reforme kanonskog postupka što ju je proveo papa Franjo 2015. godine. Sudski spis je pisani akt suda kojim sud odlučuje o predmetu postupka, odgovara na podnesak stranke, određuje, prekida ili završava neku službenu radnju, obavlja službeno dopisivanje sa strankama ili drugim tijelima (npr. bilješka, poziv, odluka, potvrda, prijedlog, suglasnost, zapisnik, stručno mišljenje, presuda, priopćenje, zahtjev za prikupljanje isprava po službenoj dužnosti i dr.). S obzirom na načine priopćenja sudskih spisa, zakonodavac u Zakoniku iz 1983. godine određuje: »Priopćenje poziva, odluka, presuda i drugih sudskih spisa treba da se obavlja poštom ili na drugi veoma siguran način, uz obdržavanje odredaba donesenih krajevnim zakonom.« (kan. 1509, § 1). Ista odredba ponavlja se u članku 130, § 1 Upute Dostojanstvo ženidbe koju treba obdržavati na biskupijskim i međubiskupijskim sudovima u vođenju parnica ništavosti ženidbe iz 2005. godine. Nakon provedene reforme kanonskog postupka 2015. godine kojom je, između ostaloga, došlo do tzv. »proširenja mjerodavnosti ženidbenih sudova« za parnice koje nisu pridržane Apostolskoj Stolici (usp. kan. 1672, 2^o) te fenomena migracija i emigracija u Europi i svijetu, priopćenje sudskih spisa u sudskoj praksi nailazi na određene poteškoće koje ne pridonose bržem postupku (usp. MIDI, Uvod). Autori u radu, u svjetlu općeg kanonskog prava i krajevnog prava Crkve u Hrvatskoj, promišljaju o načinima dostave sudskih spisa u parnici proglašenja ništavosti ženidbe. Poseban naglasak stavlja se na izazov donošenja krajevnog prava o sigurnim načinima priopćenja sudskih spisa koji mogu pridonijeti bržem postupku.

Ključne riječi: ženidbeni postupci, parnica za proglašenje ništavosti ženidbe, reforma kanonskog postupka, »pismeno«, sudski spisi, podnesak, načini priopćenja sudskih spisa.